

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 31

(Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.